

I regimi di qualità applicabili per la scheda di misura sono quelli indicati al par 8.2.3.2.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Il PSR non prevede di avvalersi dei regimi facoltativi conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* -- Art. 17 paragrafo 1 lettere a), b), c), d) *Investimenti in immobilizzazioni materiali* – Art 45 *Investimenti* – Art. 46 *Investimenti per l'irrigazione*;
- *Regolamento delegato* (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 Art. 13 *Investimenti*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme per l'applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
- *Regolamento delegato* (UE) n. 480/2014

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura rappresenta uno dei principali strumenti del PSR per il rilevante ruolo svolto nell'attuazione delle linee strategiche di sviluppo rurale in quanto tende a favorire l'affermazione di una agricoltura forte, giovane e competitiva con filiere meglio organizzate in virtù di un processo evolutivo caratterizzato dalla presenza di aziende dinamiche e pluriattive. In tale ottica resta fermo l'obiettivo di un'agricoltura che accresca sempre più, nei propri processi produttivi, principi di sostenibilità ambientale.

Al riguardo è opportuno sottolineare che la misura, nei diversi cicli di programmazione comunitaria, ha sempre riscontrato ottimi risultati in termini di alti livelli di realizzazione sia fisici che finanziari comportando, nelle aziende beneficiarie, l'introduzione di processi produttivi efficaci sia nella riduzione dei costi che nel miglioramento della qualità dei prodotti con positivi effetti sul reddito delle imprese e sulla creazione di opportunità occupazionali.

Con riferimento agli esiti dell'analisi SWOT, che verranno nel dettaglio analizzati per le singole tipologie d'intervento, il processo evolutivo delle realtà economico-aziendali campane è alquanto complesso e contraddittorio. Se per un verso si evidenzia una timida evoluzione verso processi fondari che portano ad un accrescimento della dimensione aziendale, strettamente connesso al progressivo abbandono da parte degli operatori agricoli, la struttura produttiva rimane caratterizzata da una notevole frammentazione che tuttavia presenta elementi di grande vitalità economica per il pregio delle produzioni realizzate.

In tale ottica oltre agli investimenti produttivi, la misura si propone di incentivare anche quelli improduttivi, che concorrono a tutelare l'ambiente ed il paesaggio, a conservare la biodiversità, a favorire la mobilità interaziendale, a migliorare gli aspetti quantitativi delle risorse idriche attraverso interventi comprensoriali, di recupero delle acque piovane e di miglioramento delle reti di distribuzione, ed aziendali che promuovono impianti di irrigazione a ridotto consumo (risparmio idrico potenziale degli impianti).

Dalla analisi di contesto la misura risponde ai seguenti fabbisogni:

F3 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale;

F6 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;

F7 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole alimentari e forestali;

F8 Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali;

F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali;

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale;

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica;

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo;

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico;

F19 Favorire una più efficiente gestione energetica;

F20 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale;

F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio;

F22 Favorire la gestione forestale anche in un'ottica di filiera.

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella seguente tabella con la X sono indicate le focus area principali e con il puntino (•) quelle a cui la misura contribuisce indirettamente (figura).

La misura, attraverso i criteri di selezione che verranno approvati ed in relazione alle tipologie di investimenti ammessi, contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente attraverso il finanziamento di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, attraverso un uso più efficiente della risorsa idrica e, in generale, prevedendo il finanziamento di processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali - che tendono a diminuire il loro impatto ambientale, e di investimenti non produttivi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell'attività agricola, migliorando la qualità del suolo, dell'aria e delle acque e favorendo la biodiversità;
- mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il finanziamento degli investimenti che contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera e i consumi energetici e a mitigare gli effetti di fenomeni meteorologici estremi con una gestione delle risorse idriche più corretta e sostenibile, e investimenti non produttivi volti alla riqualificazione ambientale dei fossi e dei canali consortili ed al ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti;
- innovazione attraverso il finanziamento degli investimenti che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine sia in ambito agricolo, agroindustriale e per i sistemi irrigui aziendali e a carattere collettivo

Le tipologie di intervento previste dalla misura potranno essere attivate per la realizzazione di progetti collettivi di filiera, così come definito nel capitolo 8.1.

Priorità	P2		P3	P4			P5				P6
	2A	2B	3A	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	6A
<i>Focus area</i>											
<i>Tipologie di intervento</i>											
4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	X		•				•	•	•	•	
4.1.2 investimenti nelle aziende agricole per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento	•	X	•				•	•	•	•	
4.1.3 investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniacca	•									X	
4.1.4. Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole	•						X				
4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali			X					•			
4.3.1 Viabilità <u>agrosilvopastorale</u> e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco	X										•
4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari	•				•		X				
4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna				X							
4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario				X		•					

figura focus area principali e indirette

Articolazione della misura

Sottomisura	Tipologia di intervento			
Sottomisura 4.1 sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole	4.1.2 Investimenti nelle aziende agricole per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento	4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca	4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole
Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali			
Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	4.3.1 Viabilità al servizio di aziende agricole e forestali	4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari		
Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi <u>agro-climatico-ambientali</u>	4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna	4.4.2 Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario		

figura Articolazione della misura

8.2.4.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.4.3.1. 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi di contesto evidenzia come le ridotte dimensioni economiche delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche (ad eccezione di quelle bufaline), nonché lo scarso livello di dotazione tecnologica, compromettono le capacità di investimenti per ristrutturazione, ammodernamento aziendale e innovazione. Infatti si rileva ancora una trend negativo relativamente agli investimenti fissi lordi, di particolare rilievo nell'agroalimentare.

A fronte di un continuo aumento dei costi di produzione restano fermi se non addirittura diminuiscono i prezzi che il mercato riconosce alla produzione agricola. In tale contesto l'unica possibilità rimasta agli operatori del comparto è il recupero di tutte quelle condizioni di efficienza ancora possibili attraverso la riduzione dei costi, l'aumento della produttività. La riduzione dei costi di produzione deve essere intesa nel suo significato più ampio: riduzione delle spese attraverso l'introduzione di macchine ed attrezzature più efficienti, con consumi ridotti e più versatili; riduzione dei tempi di lavorazione attraverso coltivazioni più razionali, l'introduzione di tecnologie innovative e nuove varietà che consentano di realizzare cicli produttivi più veloci e ridurre il numero di operazioni.

Rispetto alla descrizione generale della misura con la presente tipologia di intervento si intende intervenire per rimuovere gli elementi di debolezza e incentivare le opportunità e gli elementi di forza che già esistono nel sistema agricolo campano così come emerge dall'analisi SWOT alla base della definizione dei fabbisogni.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F19, F20.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico.

In particolare:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, serre e depositi);
2. miglioramenti fondiari per:
 - o impianti di fruttiferi;
 - o le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
 - o sistemazioni dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo;
 - o la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;

4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali, la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato), compresi gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di efficiente uso della risorsa idrica previsti all'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1 MW).

In tutti i casi gli impianti di produzione di energia :

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%;

6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;

7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

L'intervento risponde alla priorità dell'Unione n. 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area 2a: *"migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".* La tipologia di intervento contribuisce indirettamente anche al soddisfacimento delle focus area 3a, 5a, 5b, 5c e 5d.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di sostegno di cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno previsto dal PSR.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articoli 17 e 45;
- Reg. UE 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva 75/268/CEE relativa alla definizione delle zone svantaggiate;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- D.Lgs 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii - Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D. Legge 14 Giugno 1989, n., 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1989, n. 282.
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DM n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche.
- DM Mipaaf del 31 luglio 2015 “Linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo”.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarità degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

Si sottolinea che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia i beneficiari sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e con l'art. 45, paragrafo 2 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili, in caso di aiuto concesso in conto capitale, esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Con riferimento agli investimenti nel campo dell'irrigazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013, si precisa che:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013). La prima revisione del Piano di Gestione è stata notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (almeno il 50%) di origine aziendale.

Non sono, comunque, ammissibili investimenti collettivi per le fasi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole.

Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici, l'energia necessaria deve essere autoprodotta dall'azienda richiedente.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Gli investimenti che prevedono costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili, compreso le serre, possono prevedere il recupero ed il riutilizzo nei cicli produttivi aziendali dell'acqua piovana.

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare devono conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
2. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie;
3. l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse;
4. l'introduzione di nuove tecnologie;
5. la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia) in funzione delle esigenze del mercato;
6. lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
7. il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle esigenze produttive aziendali).

Nel caso in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo ed indispensabili per assicurarne la funzionalità deve essere perseguito anche l'obiettivo di contenimento/riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali in termini di efficientamento degli impianti irrigui a servizio degli investimenti produttivi realizzati.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Reg. (UE) N. 1305/2013 ed in particolare dall'art.45 di tale Regolamento, inclusi - a titolo esemplificativo - le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili, e all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali ed il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale
- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiari e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali

- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.

Nel caso di investimenti in conto capitale non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora di cui al paragrafo 3, art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013;
- per le tipologie investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento concorra al sostegno previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1;
- per le tipologie d'investimenti irrigui non connessi direttamente a nuovi impianti arborei o alla realizzazione di serre, in quanto la realizzazione è ammissibile esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4;
- per le tipologie d'investimenti realizzati nelle aziende zootecniche previsti anche dalla tipologia d'intervento 4.1.3.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia non è consentito corrispondere l'aiuto:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- animali, piante annuali e loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia non sono ammissibili i finanziamenti attivabili in applicazione dell'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013 ossia gli investimenti nell'irrigazione

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della regione Campania

In caso di contributo in conto capitale le condizioni sono le seguenti:

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- deve essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. del PSR Campania 2014-2020;
- l'impresa deve risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A per l'esercizio di attività agricole con codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, deve risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B;
- non possono accedere alla presente tipologia di intervento le imprese aventi titolo a presentare domanda sulla tipologia di intervento 4.1.2.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari – esclusa la rinuncia - nella precedente (misura 121) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni di eleggibilità dell'aiuto:

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del TFUE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili ed escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sia per investimenti in conto capitale che nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario:

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale,

conformemente all'art. 45 (1) del Regolamento (UE) 1305/13.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Fermo restando che gli investimenti finanziati ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) 1305/13 non possono usufruire dello strumento del fondo di garanzia, nel caso degli investimenti realizzati con il contributo in conto capitale e finalizzati alle realizzazioni di impianti di irrigazione, strettamente connessi agli investimenti produttivi, è dovuto il rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, per cui le condizioni di ammissibilità sono:

- aver previsto l'**installazione del contatore** per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento;
- qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione esistente** esso deve offrire un risparmio idrico potenziale (tabella 2) compreso tra il 5% e il 55%, calcolato con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente (tabella1), come di seguito indicato:
 - **55%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio impianti di categoria di bassa efficienza (B) ad una delle categorie superiori;
 - **10%** nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti della medesima categoria (media efficienza M)
 - **5%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima

Inoltre, se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e

b) nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nell'uso di acqua riciclata, anche di origine meteorica, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

- se l'investimento produce un **aumento netto della superficie irrigata** che interessa una determinata area o un corpo e lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, esso è ammissibile se un'analisi

condizioni di ammissibilità 1

ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente , che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua. L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70 %;

- non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto meno di buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

condizione di ammissibilità 2

Tabella -1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<= 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

** Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore*

tab 1

Tabella -2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell' impianto preesistente} \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto}))] / 100$$

tab 2

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- la tipologia di beneficiario: imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;
- la localizzazione geografica: imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la competitività delle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti

ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014

- olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
- bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard:
 - compresa fra euro 15.000 ed euro 100.000 nelle macroaree A e B
 - compresa fra euro 12.000 ed euro 100.000 nelle macroaree C e D;
- caratteristiche tecniche/economiche del progetto in relazione agli obiettivi della tipologia di intervento;
- gli investimenti strategici: innovazione, ambiente (con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia), cambiamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica), in particolare:
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
- introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
 - riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
 - diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo;
 - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- la qualità delle produzioni dei comparti produttivi: produzioni DOP ed IGT, adesione a sistemi di produzione certificata biologica, produzioni ottenute nell'ambito dei "Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata" di cui alla Legge 3 febbraio 2011 n. 4.

A parità di punteggio operano inoltre i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine:

richiesta di aiuto prodotta da impresa che nella programmazione 2014/2020 presenta per la prima volta domanda di aiuto e che non sia stata beneficiaria nella programmazione 2007-2013 ai sensi della misura 121 o cluster 112-121; progetti con un valore economico inferiore.

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata agli intermediari finanziari selezionati del Fondo Europeo per gli Investimenti. La selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 1.500.000,00 di euro.

I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti a 15.000,00 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B.

L'importo massimo di spesa ammissibile per progetto deve essere giustificato, fino alla concorrenza del contributo concedibile per azienda e per l'intero periodo di programmazione, da una specifica analisi economica dalla quale risulti la sostenibilità finanziaria dell'investimento sulla base delle quote di ammortamento previste dal decreto del ministero delle Finanze 31.12.1988 (pubblicato su GURI n. 27 del 2 febbraio 1989) e dalla valutazione della Produzione Standard aziendale (PS).

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- per gli investimenti collettivi compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni dei produttori.

Per quanto riguarda gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione, la percentuale di sostegno (calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento) è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli interventi sono collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori. In ogni caso le produzioni trasformate e commercializzate dovranno provenire in misura prevalente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 70% degli investimenti ammissibili.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, il prestito, supportato dalla garanzia, può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'autorità di Gestione ed il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda sulla base delle norme vigenti. Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda

collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 70% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di sostegno da parte del PSR gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivanti dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La tipologia di intervento prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R 3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

R10 Rispetto dei parametri di contenimento/riduzione dei consumi idrici potenziali e reali;

R G Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto

8.2.4.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e/o ad utilizzare

prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici secondo le procedure di cui all'articolo 48 paragrafo 2 lettera e) del Reg. UE 809/2014 come modificato dal Reg. UE 1242/2017 (il ricorso a costi di riferimento oppure l'esame di un comitato di valutazione). Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M10 Verifica del contenimento/riduzione dei consumi idrici ex ante ed anche ex post nei casi previsti dall'art. 46 del Reg. (UE) n.1305/2013;

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a

disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Gli investimenti collettivi sono quelli realizzati congiuntamente da due o più beneficiari, per l'utilizzazione in comune dell'investimento. Tali investimenti non riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in quanto già previsti dalla tipologia d'intervento 4.2.1

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Particolare rilievo è stato dato a due aspetti che fortemente caratterizzano l'analisi SWOT del programma:

- debolezza economica delle aziende agricole strettamente correlata alla Focus Area 2A
- ricadute ambientali degli investimenti aziendali rispetto alle Focus Area 5A, 5B e 5C.

In coerenza con quanto premesso i criteri di selezione hanno individuato nella Produzione standard di € 100.000 la soglia di al di sotto della quale dare una premialità che va a favorire le aziende con Produzione standard più bassa. Tale soglia delimita la classe economica dove con maggiore frequenza emergono elementi di debolezza connessi alla capacità organizzativa e strutturale, fermo restando che anche gli investimenti produttivi devono essere caratterizzati dalla capacità di miglioramento delle performance

ambientali dell'azienda agraria. Inoltre sono favorite le imprese condotte da giovani agricoltori, insediatisi da non più di 5 anni in quanto più motivati e propensi all'introduzione di innovazioni.

Rispetto alle problematiche ambientali e alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono favorite le imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici, per contribuire a mantenere l'agricoltura in tali zone per la sua funzione di presidio del territorio, e le imprese che presentino progetti che utilizzano le tecniche di bio-edilizia, nonché interventi per migliorare l'efficienza energetica dell'impianto oggetto di contributo.

Attraverso i criteri di selezione fissati l'intervento è rivolto prioritariamente a:

- imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento;
- imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- imprese operanti nelle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014
 - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
 - bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard da € 15.000 fino a € 100.000 nelle macroaree A e B e da € 12.000 fino a € 100.000 nelle macroaree C e D;
- imprese che realizzano investimenti strategici: innovazione, ambiente (con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia), ai cambiamenti climatici, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica;
- imprese con produzioni DOP ed IGT, imprese che aderiscono a sistemi di produzione certificata biologica.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre :

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione

a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.2. 4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento replica quanto previsto per la tipologia di intervento 4.1.1 destinando il sostegno solo a giovani agricoltori che si siano insediati in forma complementare alla tipologia di intervento 6.1.1. La finalità della misura è consentire la realizzazione di progetti tecnicamente ed economicamente più significativi rispetto alla possibilità offerta dalla 6.1.1.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

In particolare questa tipologia d'intervento prevede finanziamenti per investimenti materiali tesi al miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all'ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico. In particolare:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento opifici, serre e depositi);
2. miglioramenti fondiari per:
 - impianti di fruttiferi;
 - le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;
 - sistemazione dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l'erosione del suolo;
 - la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell'azienda) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli;
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali;
4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali, la prima lavorazione e trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell'allegato 1 del trattato) compresi gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di efficiente uso della risorsa idrica previsti all'articolo 46 del Reg. UE 1305/2013;;
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 1 MW).

In tutti i casi gli impianti di produzione di energia:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa ambientale vigente in materia di rifiuti;;

- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%;

6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative attrezzature;

7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

L'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06, F07, F09, F19, F20 ed è motivato dall'esigenza di riferire il sostegno a quanto richiesto alla priorità dell'Unione n. 2: "Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", con particolare riguardo ai seguenti aspetti, Focus Area 2b: "*Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale*".

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articoli 17 e 45;
- Reg. UE 1308/2013 recante *organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli*;
- Direttiva 75/268/CEE *relativa alla definizione delle zone svantaggiate*;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Direttiva 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- D.Lgs. 150/2012 - Attuazione della Direttiva 2009/128 (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 *che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e successive norme nazionali e regionali di applicazione*;
- D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 *attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili*;
- D.Lgs 50/2016 ssmmii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs 152/2006 ssmmii- Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii;

- Legge n. 109 del 07 Marzo 1996 – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della Legge 23 Luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del D. Legge 14 Giugno 1989, n., 230, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1989, n. 282;
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DM n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche.
- DM Mipaaf del 31 luglio 2015 “Linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo”.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

Si sottolinea che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani che si insediano ai sensi dell'art. 19 lett. a) punto.i) del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del "Progetto Integrato Giovani".

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con le norme stabilite dagli art. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013, con l'art. n. 45, paragrafo 2, del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Con riferimento agli investimenti nel campo dell'irrigazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013, si precisa che:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013). La prima revisione del Piano di Gestione è stata notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure

pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili:

1. se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. se i prodotti trasformati ed i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Per gli investimenti in nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici l'energia necessaria deve essere autoprodotta dall'azienda richiedente.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale, parte integrante della domanda di aiuto, e risultare necessari per conseguire un aumento della Produzione Standard aziendale e il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare, per tale aspetto, deve essere conseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della situazione reddituale, delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti;
2. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali;
3. l'adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti dei fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse;
4. l'introduzione di nuove tecnologie;
5. la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia), in funzione delle esigenze del mercato;
6. lo sviluppo della diversificazione dell'attività aziendale (trasformazione, vendita diretta);
7. il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle esigenze produttive aziendali).

Nel caso in cui siano presenti investimenti relativi ad impianti irrigui connessi all'investimento produttivo ed indispensabili per assicurarne la funzionalità deve essere perseguito anche l'obiettivo di contenimento/riduzione dei fabbisogni idrici per i processi produttivi aziendali in termini di efficientamento degli impianti irrigui a servizio degli investimenti produttivi realizzati.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione

ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;

- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45(3));
- per le tipologie di investimenti di ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità, qualora l'intervento concorra al sostegno previsto nell'ambito della tipologia d'intervento 5.2.1;
- per le tipologie d'investimenti irrigui non connessi direttamente a impianti arborei o alla realizzazione di serre la cui realizzazione è ammissibile esclusivamente sulla tipologia d'intervento 4.1.4;
- per le tipologie di investimenti realizzati nelle aziende zootecniche previsti anche dalla tipologia 4.1.3.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. del PSR Campania 2014-2020;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della CCIAA per l'esercizio di attività agricole con codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D e 15.000 euro nelle macroaree A e B e comunque non superiore ad € 200.000.

Affidabilità:

- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

- il giovane agricoltore dovrà impegnarsi alla conduzione dell'azienda agricola oggetto d'intervento per almeno 5 anni dalla data dell'atto con cui viene assunta la decisione di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto.
- il progetto di investimento deve integrarsi con il Piano di Sviluppo Azienda presentato ai sensi della

tipologia di intervento 6.1.1.

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del Trattato UE e di seguito elencati: carni e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco e foraggi.

Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se:

1. i prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita, appartengono all'Allegato I del TFUE;
2. i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono a prevalenza (superiore al 50%) di origine aziendale.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

In merito agli investimenti relativi agli impianti di irrigazione, nel rispetto dell'art. 46 del Reg. (UE) 1305/13, le condizioni di ammissibilità sono:

- aver previsto l'**installazione del contatore** per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento;
- qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione esistente** esso deve offrire un risparmio idrico potenziale (tabella 2) compreso tra il 5% e il 55%, calcolato con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente (tabella1), come di seguito indicato:
 - **55%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio impianti di categoria di bassa efficienza (B) ad una delle categorie superiori;
 - **10%** nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti della medesima categoria (media efficienza M)
 - **5%** nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui nel passaggio tra impianti di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima

Inoltre, se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

- a) l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
- b) nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero ad un investimento nell'uso di acqua riciclata, anche di origine meteorica, che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

- se l'investimento produce un **aumento netto della superficie irrigata** che interessa una determinata area o un corpo e lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua, esso è ammissibile se un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente, che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua. L'investimento per i nuovi impianti irrigui, con riferimento alle tipologie riportate nella tabella 1, dovrà caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70 %;
- non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto meno di buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tabella -1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<= 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

** Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore*

TAB1

Tabella -2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell'impianto preesistente} \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto}))] / 100$$

TAB 2

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- imprese operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- targeting settoriale: verrà incentivata prioritariamente la competitività delle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014
 - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D

- bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard:
 - compresa fra euro 15.000 ed euro 100.000 nelle macroaree A e B
 - compresa fra euro 12.000 ed euro 100.000 nelle macroaree C e D;
- valenza ambientale del progetto con riferimento alle tecniche di bio-edilizia e di mitigazione dell'impatto ambientale nonché interventi per la realizzazione dell'efficientamento energetico delle strutture produttive:
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento)
- introduzione di macchine innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:
 - riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;
 - diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo;
 - migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento;
- caratteristiche tecniche/economiche del progetto in relazione agli obiettivi della tipologia di intervento.

A parità di punteggio verranno preferiti in successione i progetti con un valore economico inferiore e quelli presentati da richiedenti con età anagrafica inferiore.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti 15.000,00 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B.

L'importo massimo di spesa ammissibile per progetto deve essere giustificato, fino alla concorrenza del contributo concedibile per azienda e per l'intero periodo di programmazione, da una specifica analisi economica dalla quale risulti la sostenibilità finanziaria dell'investimento sulla base delle quote di ammortamento previste decreto del Ministero delle Finanze 31.12.1988 (pubblicato su GURI n. 27 del 2 febbraio 1989) e dalla valutazione della Produzione Standard aziendale (PS).

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013.
- per i progetti integrati.

Per quanto riguarda gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione, la percentuale di

sostegno (calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento) è pari al 50%. L'aliquota è maggiorata del 20% se sussiste una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI (solo per gli investimenti richiesti per perseguire gli obiettivi fissati dal PEI al quale il richiedente aderisce);
- gli interventi sono collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori. In ogni caso le produzioni trasformate e commercializzate dovranno provenire prevalentemente (superiore al 50%) dalle superfici agricole direttamente condotte dalla stessa OP in qualità di azienda agricola richiedente.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 70% degli investimenti ammissibili.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

R 10 Rispetto dei parametri di contenimento/riduzione dei consumi idrici potenziali e reali;

R G - Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e/o ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici secondo le procedure di cui all'articolo 48 paragrafo 2 lettera e) del Reg. UE 809/2014 come modificato dal Reg. UE 1242/2017 (il ricorso a costi di riferimento oppure l'esame di un comitato di valutazione). Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M10 Verifica del contenimento/riduzione dei consumi idrici ex ante ed anche ex post nei casi previsti dall'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul

portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

I progetti integrati sono progetti che prevedono un sostegno per lo stesso beneficiario a titolo di più misure. La presente tipologia d'intervento è integrata con la tipologia d'intervento 6.1.1 "premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capoazienda" (progetto integrato giovani)

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

A differenza dalla tipologia 4.1.1 risponde alla focus area 2b. Tale F.A. riveste in Campania particolare importanza come evidenziato dall'analisi SWOT: il 58% degli agricoltori ha più di 55 anni. Tale

condizione si riflette sulla scarsa motivazione all'innovazione delle aziende compromettendo le potenzialità di sviluppo del comparto agricolo.

Attraverso i criteri di selezione fissati, l'intervento è rivolto prioritariamente a:

- aziende operanti in zone montane o con vincoli naturali o altri vincoli specifici;
- imprese operanti nelle filiere:
 - florovivaistiche nella macroarea A
 - canapicola nelle macroaree A e B con l'esclusione dei terreni ad uso agricolo di classe D (terreni con divieto di produzione agroalimentare e silvopastorale) indicati dai Decreti ministeriali 12/02/2015, 07/07/2015 e successivi adottati ai sensi della Legge n. 6 del 06/02/2014.
 - olivicola, castanicola e cerealicola nelle macroaree C e D
 - bovina e ovi-caprina nella macroarea D
- aziende agricole con Produzione standard da € 15.000 fino a € 100.000 nelle macroaree A e B e da € 12.000 fino a € 100.000 nelle macroaree C e D;
- aziende che realizzano investimenti strategici nei campi dell'innovazione e dell'ambiente con particolare riferimento alle tecniche di bio-edilizia e di mitigazione dell'impatto ambientale nonché interventi per la realizzazione dell'efficientamento energetico delle strutture produttive.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia. Inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.3. 4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniacca

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi di contesto, le attività zootecniche, sono fonte di rilevanti emissioni di inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto, emissioni di ammoniacca e gas serra, prodotti in particolare da alcune tipologie di ricoveri, sia da alcune modalità di distribuzioni sul suolo di effluenti e fertilizzanti azotati. È conseguentemente necessario intervenire per contrastare questo fenomeno prevedendo una specifica tipologia di intervento volta a ridurre le emissioni gassose (incluso gas serra e ammoniacca) di un'azienda-zootecnica che si generano nel corso di differenti fasi produttive, in particolare nell'ambito della gestione degli effluenti di allevamento e loro assimilati, della distribuzione dei reflui sui terreni coltivati, dell'utilizzo di digestato derivante da impianti a biogas.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde specificamente al fabbisogno: "F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio".

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori per:

- realizzare interventi sulle strutture di allevamento quali: aperture di finestre, inserimento di cupolini e sfiatatoi sui tetti nonché impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla stalla e separatori solido/liquido;
- acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili dotate di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
- acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili dotate di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni;
- realizzare interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti: quali l'isolamento delle tettoie, aeratori, l'installazione di insufflatori ed estrattori di aria, di nebulizzatori;
- realizzare impianti di depurazione biologica e strippaggio e per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti di allevamento tal quali o dei digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica, compresa la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive necessarie al processo
- realizzare investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici per la gestione dei processi aziendali e l'acquisizione di brevetti/licenze;
- acquistare macchinari ed attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei liquami.

Gli investimenti previsti rispondono alla priorità dell'Unione n. 5: "Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad una economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" con particolare riguardo ai seguenti aspetti, Focus Area 5d: "*Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniacca prodotte in agricoltura*".

La tipologia di intervento contribuisce indirettamente alla FA 2a.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Direttiva 2008/50/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e successive norme nazionali e regionali di applicazione;
- Reg. UE 1303/2013 articolo 65;
- Decreto Mipaaf del 25 febbraio 2016 "criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- D.Lgs 152/2006 ssmmii - Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;

- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45(3).

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A per l'esercizio di attività agricole al codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari –esclusa la rinuncia- nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni dell'eleggibilità della domanda di aiuto:

- gli investimenti devono essere realizzati in aziende zootecniche;
- gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad incrementare

la produzione zootecnica e devono avere carattere addizionale rispetto a quanto previsto dalla normativa cogente;

- gli interventi per la realizzazione di impianti di depurazione e/o strippaggio per il trattamento dei digestati devono essere collegati ad impianti per la produzione di biogas preesistenti.

Inoltre, gli investimenti dovranno essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale, parte integrante della domanda di aiuto, e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. In particolare dovranno conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie;
2. l'introduzione di nuove tecnologie.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- allevamento bufalino;
- localizzazione territoriale dell'azienda in aree fortemente antropizzate e/o ad elevata densità zootecnica;
- partecipazione a progetti collettivi;
- dimensione aziendale caratterizzata da elevato numero dei capi allevati.

A parità di punteggio verranno preferiti i progetti con un valore economico inferiore.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 300.000,00 euro.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art.

32 del reg. (UE) n. 1305/2013;

- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
- per gli investimenti collettivi.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati; Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari,

relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzi approvati da Enti Pubblici. Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Gli investimenti collettivi sono quelli realizzati congiuntamente da due o più beneficiari, per l'utilizzazione in comune dell'investimento.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La tipologia di intervento è indirizzata alle aziende zootecniche.

Al riguardo, i principi a cui devono riferirsi i criteri di selezione indirizzeranno gli interventi verso le aziende bufaline che operano in aree a forte pressione antropica e a quelle che aderiscono a progetti collettivi.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.4. 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La risorsa idrica risulta fondamentale per garantire performance adeguate e costanti. Le aziende interessate sono poco meno di 27.000 e irrigano circa il 74% della superficie "irrigabile".

Circa la metà delle aziende utilizza il sistema di irrigazione più tradizionale e meno efficiente: lo scorrimento superficiale e l'infiltrazione laterale. Per il 64% delle aziende la fonte di approvvigionamento, per la quasi totalità sotterranea, è ubicata in azienda o nelle immediate vicinanze. Tali condizioni comportano notevoli perdite di risorsa idrica e ne favoriscono un uso indiscriminato.

Nelle aziende che adottano altri sistemi di irrigazione gli impianti, proprio per la relativa disponibilità di acqua, non risultano sempre tesi a garantire la massima efficienza, risultano generalmente obsoleti e determinano importanti perdite idriche.

In tali condizioni, in piena coerenza con l'AdP e la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, l'operazione si prefigge l'obiettivo di razionalizzare e ridurre i consumi idrici nelle aziende agricole migliorando l'efficienza dell'uso dell'acqua in agricoltura. La concessione di aiuti per l'ammodernamento degli impianti di irrigazione aziendali, e per il loro passaggio a classi di efficienza idrica superiore, rappresenta un'opportunità importante per garantire un uso ecologicamente compatibile della risorsa, la sua tutela e la sua conservazione.

La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per realizzare investimenti necessari per:

1. la raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale;
2. il recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse le acque di irrigazione in eccesso e le acque meteoriche;
3. la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione, il miglioramento di quelli esistenti, di fertirrigazione e sistemi antibrina;
4. la realizzazione di sistemi per la misurazione del consumo idrico ed il suo controllo.

L'intervento risponde alla priorità dell'Unione n. 5, focus area 5a: "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" e risponde al fabbisogno F16.

La tipologia di intervento contribuisce indirettamente agli obiettivi della priorità 2a

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE relativa alla definizione delle zone svantaggiate;
- Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA);
- Articoli 17, 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DLgs 152/2006 Norme in materia ambientale ss.mm.ii;
- D.M. n. 52/2015 Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 91/2014;
- Regolamento regionale del 12 novembre 2012 n. 12 per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche;
- DM Mipaaf 31 luglio 2015 linee guida regolamentazione modalità quantificazione volumi idrici uso irriguo.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

Si sottolinea che gli investimenti che determinano aumento delle superfici irrigue sono finanziabili esclusivamente attraverso il ricorso agli strumenti di intervento previsti dal PSR e non nell'ambito dell'OCM.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori singoli e associati

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art 46 (2) del Reg (UE) n. 1305/2013:

- con nota n. 6144/TRI/DG del 18 marzo 2010 è stato notificato alla Commissione Europea DG ENV il *Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013). La prima revisione del Piano di Gestione è stata notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale specifica le misure pertinenti per il settore agricolo previste all'art. 11 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora (Reg. 1305/2013 art. 45, comma 3).

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile all'intero territorio della Regione Campania.

Condizioni di eleggibilità del richiedente

- essere in possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti;
- l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A per l'esercizio di attività agricole al codice ATECO 01;
- la dimensione economica aziendale, espressa in termini di Produzione Standard, dovrà risultare pari o superiore a 12.000 euro nelle macroaree C e D ed a 15.000 euro nelle macroaree A e B.

Affidabilità:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti comunitari –esclusa la rinuncia- nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la

Pubblica Amministrazione;

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Condizioni dell'eleggibilità della domanda di aiuto:

Le aziende richiedenti gli aiuti specifici devono:

- dimostrare l'effettiva e legittima possibilità di utilizzo della risorsa idrica.;
- aderire al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico;
- aver installato o previsto l'installazione del contatore (anche dall'autoprelievo) per misurare l'effettivo consumo dell'acqua relativo all'investimento.

1. Qualora l'investimento consista nel **miglioramento di un impianto di irrigazione** esistente esso deve offrire un risparmio idrico potenziale calcolabile con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente pari almeno al:

- 5% per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A)
- 10% per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M)
- 55% per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori.

Inoltre se l'intervento di miglioramento di un impianto di irrigazione esistente riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, il progetto deve essere supportato dai dati delle misurazioni dei consumi idrici relativi almeno all'annata agraria precedente la richiesta del finanziamento ed inoltre:

- a. l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
- b. nel caso l'investimento sia effettuato in un'unica azienda agricola, questo comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, nessuna delle condizioni suddette si applica ad un investimento in un impianto di irrigazione esistente che preveda l'uso di acqua riciclata o meteorica e che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Gli impianti irrigui realizzati in ambiente protetto, dovranno caratterizzarsi con una classe di efficienza pari al 90%, con riferimento alle tipologie riportate nella Tabella 1 "*Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue*".

2. Un investimento che produce un **aumento netto della superficie irrigata è ammissibile solo se:**

- lo stato del corpo idrico è stato ritenuto *almeno buono* nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;

- un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua;
- i nuovi impianti irrigui si caratterizzano con una classe di efficienza almeno pari a 70% rispetto alle tipologie riportate nella tabella 1;
- è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente (miglioramento). Il nuovo impianto deve caratterizzarsi con una classe di efficienza almeno pari al 70% rispetto alle tipologie riportate nella tabella 1. Qualora l'intervento di miglioramento riguardi gli impianti irrigui esistenti con classe di efficienza \geq a 70%, valgono le condizioni di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo.

Non sono ammissibili gli investimenti che comportano un **aumento netto della superficie irrigata** se lo stato del corpo idrico interessato è stato ritenuto *meno di buono* nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua.

Il risparmio idrico potenziale da confrontare con le soglie definite è come di seguito calcolato:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell'impianto preesistente}) \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto})] / 100$$

Di seguito, nella tabella 2, sono riportati i risparmi idrici potenziali conseguibili dalle diverse combinazioni di impianti idrico preesistente/ nuovo impianto idrico.

Gli investimenti devono essere previsti dal progetto di miglioramento aziendale e risultare necessari per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola e devono conseguire entrambi i seguenti obiettivi:

1. l'introduzione di nuovi prodotti o nuove tecnologie;
2. la riduzione dei fabbisogni idrici per i se processi produttivi aziendali.

Nel caso di realizzazioni di invasi aziendali per il recupero delle acque piovane, sono ammissibili le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale conformemente all'art. 45 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013.]




Tabella -1 - Tipologia e scala di efficienza idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi

Codice impianto	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classi di Efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	B
4	Manichetta forata di alta portata	20	B
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (>3,5 atmosfere)	40	M
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (<= 3,5 atmosfere)	60	M
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > al 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata <= 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione * della portata < o = 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	A
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficienti di variazione* della portata < o = 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficienti di variazione *della portata < o = 5%	90	A

** Il coefficiente di variazione deve essere dichiarato dal costruttore*

Tab.1

Tabella -2 - Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti

	Impianto nuovo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Impianto preesistente	Indice di efficienza irrigua%	10 %	10 %	10 %	20 %	40 %	50 %	55 %	60 %	60 %	60 %	65 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
1	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
2	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
3	10%					75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
4	20%					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
5	40%						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
6	50%								17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
7	55%											15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
8	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
9	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60%												14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65%												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70%													13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80%														6%	6%	11%	11%	11%
14	85%																6%	6%	6%
15	85%																6%	6%	6%
16	90%																		
17	90%																		
18	90%																		

Risparmio idrico potenziale realizzabile nel passaggio da sistemi/impianti irrigui differenti le combinazioni oscurate generano risparmi idrici non compatibili con le condizioni fissate a seguito dell'applicazione della formula:

$$[100-(\% \text{ di efficienza dell'impianto preesistente} \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto}))] / 100$$

Tab.2

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- risparmio idrico potenziale conseguito dall'investimento (per il miglioramento degli impianti idrici esistenti);
- risparmio idrico potenziale conseguito dall'investimento in relazione alle colture ed alle superfici aziendali;
- classe di efficienza dell'impianto idrico (nel caso di nuovi impianti).

I criteri di selezione saranno definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione, sono basati su un

sistema di punteggio.

A parità di punteggio verranno preferiti i progetti con un valore economico inferiore, quelli che prevedono il miglioramento degli impianti esistenti, quelli presentati da richiedenti con età anagrafica inferiore.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l'intero periodo di programmazione è fissato in 500.000,00 euro.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l'aliquota è maggiorata del 20% se:

- gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI;
- gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- l'azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del reg. (UE) n. 1305/2013;
- imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno;
- giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Con riferimento all'articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l'aliquota cumulativa massima di sostegno non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati:
 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
 - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.
- RM.1 Assicurare modalità di verifica e di controllo adeguate per evitare che errate valutazioni dei consumi ex-ante possano incidere sulla determinazione del risparmio idrico effettivo.

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

MM.1 La determinazione del "risparmio idrico effettivo" conseguito con la realizzazione degli investimenti, dovrà riferirsi a consumi opportunamente documentati. Per gli investimenti per i quali è richiesto il conseguimento di soglie prefissate di "risparmio idrico potenziale" saranno predisposti controlli

specifici per accertare che le tipologie, le caratteristiche ed i consumi degli impianti realizzati siano coerenti con quelli degli impianti presi a riferimento nel progetto finanziato.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Come emerge dall'analisi SWOT l'intervento consente, a livello aziendale, di rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura attraverso interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e irrigazione concorrendo a razionalizzare l'uso della risorsa idrica ed al suo risparmio.

I criteri di selezione favoriscono le aziende che realizzano progetti che garantiscono risparmi idrici potenziali superiori.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.5. 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell'aziende agro-industriali

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sistema agroalimentare campano è una delle componenti di maggior rilievo dell'economia regionale, vantando un ampio paniere di prodotti, di cui molti riconosciuti con marchio di qualità, con una buona propensione all'esportazione. Tuttavia, come riportato nell'analisi di contesto, il profilo strutturale ed organizzativo presenta diffuse situazioni di debolezza delle imprese, con una ridotta dimensione degli impianti di trasformazione ed una scarsa propensione all'innovazione.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F03, F06 e F19.

La tipologia di intervento interviene sulla produzione primaria in modo indiretto rivolgendosi al sistema agroindustriale quale soggetto trainante e sbocco naturale dei produttori agricoli e pertanto capace di aumentare il valore aggiunto delle produzioni anche alla luce della nuova opportunità offerta dalla programmazione 2014/2020 che stabilisce che il prodotto trasformato possa non far parte dell'Allegato I del TFUE. Rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione significa, inoltre, determinare i flussi positivi sull'intera economia territoriale attraverso l'indotto che si genera.

Sono incentivati gli investimenti tesi a migliorare la prestazione globale e la sostenibilità delle aziende agroindustriali attraverso innovazioni di processo e di prodotto privilegiando investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale in una logica di integrazione fra il settore agricolo e agroindustriale, ed in particolare:

- costruzione o miglioramento di beni immobili destinati alla attività di lavorazione, trasformazione commercializzazione dei prodotti agricoli;
- acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, compresi investimenti legati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (dalla biomassa di scarto e prevalentemente prodotti aziendali), esclusivamente come parte integrante dell'investimento in un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti agricoli per soddisfare il fabbisogno energetico dell'impianto stesso (autoconsumo);
- acquisto di programmi informatici strettamente connessi agli investimenti di cui sopra, brevetti, diritti d'autore e licenze.

La tipologia d'intervento sostiene la strategia MD5 - Incentivazione degli impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali (CO, Co2, PM10) di origine forestale, agricola e agroindustriale, con bilanciata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti tradizionali al fine di non aumentare la produzione elettrica complessiva della regione e la strategia MT6 - Interventi di razionalizzazione della consegna merci e incentivo al rinnovo del parco macchine (SOx, Nox, CO, CO2, PM10) del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria.

La tipologia di intervento si colloca nell'ambito della Priorità 3: *“Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere*

degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, focus area 3a “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati nei mercati locali, le filiere, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.
Inoltre, concorre indirettamente alla FA 5b.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso:

1. sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.
2. attraverso lo strumento finanziario di garanzia.

Le tipologie di sostegno di cui ai punti 1 e 2 possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno previsto dal PSR.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Raccomandazione 2003/361/CE;
- Reg. (UE) 1303/2013 articolo 65;
- Reg. (UE) 1305/2013 articolo 45;
- Reg. (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 *Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili*;
- D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii – Norme in materia ambientale;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 – disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014)
- SA.49091 (2017/XA) - PSR Campania 2014/2020 -Misura 4 -Tipologia 4.2.1. – Interventi fuori dal campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

- Decreto Dirigenziale 119 del 11/09/2017-PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) - Misura 4- Tipologia 4.2.1. - Interventi fuori dal campo di applicazione dell'art 42 del TFUE - Regime di Aiuto in esenzione ex art. 44 del Reg (UE) 702/2014 - Perfezionamento della base giuridica.

Nel capitolo 14 viene descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di una adeguata demarcazione degli interventi per evitare il doppio finanziamento.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario di garanzia, il beneficiario è l'intermediario finanziario e destinatari finali sono:

- micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
- imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

In caso di contributo in conto capitale ed in coerenza col paragrafo 2 dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze;
- c. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili saranno finanziati esclusivamente come parte integrante dell'investimento in un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti agricoli per soddisfare il fabbisogno energetico dell'impianto stesso.

Inoltre gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia e:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Nel caso di investimenti in conto capitale non è consentito corrispondere l'aiuto:

- per l'acquisto di materiale e attrezzature usate, interventi di mera sostituzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili, acquisto di terreni e immobili, investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- a soggetti differenti dal diretto beneficiario come indicato nei provvedimenti regionali giuridicamente vincolanti (cessione del credito);
- per l'acquisto di beni di consumo;
- per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- per investimenti, servizi e/o prestazioni realizzati direttamente dal richiedente o dai lavoratori aziendali (lavori in economia);
- per immobili ad uso abitativo;
- per l'acquisto di marchi commerciali.

Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA) il capitale circolante non è un costo ammissibile

Nel caso di aiuto concesso attraverso l'attivazione dello strumento finanziario della garanzia non è consentito corrispondere l'aiuto:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni

- i semplici investimenti di sostituzione acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

In caso di contributo in conto capitale:

Condizioni di eleggibilità del richiedente:

- non essere stato oggetto di revoca degli aiuti dell'Unione – esclusa la rinuncia- nella precedente (misura 123) o nell'attuale programmazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto per la medesima tipologia d'intervento;
- non essere oggetto di procedure concorsuali;
- non aver subito condanne per reati nel campo alimentare o di frode in commercio, per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali assistenziali ed assicurativi.

Oltre alle condizioni sopra menzionate per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA):

- non essere una grande impresa ai sensi del Reg (UE) 702/14;
- non essere impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati in un sito web.

Condizioni di eleggibilità della domanda di aiuto:

- gli investimenti devono essere ubicati nel territorio della regione Campania;
- il richiedente deve essere in possesso dell'impianto e/o della superficie di intervento in conformità a quanto previsto al capitolo 8.1 del PSR Campania 2014/20;
- il progetto deve riguardare la fase di lavorazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti in entrata di cui all'allegato I del TFUE, nell'ambito delle filiere di seguito elencate, mentre il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I:
 - ortofrutticola
 - florovivaistica
 - vitivinicola
 - olivicolo-olearia
 - cerealicola

- carne
- lattiero-casearia
- piante medicinali e officinali
- la materia prima lavorata/trasformata deve essere in prevalenza (superiore al 50%) di provenienza extraziendale;
- il progetto deve garantire una partecipazione adeguata dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra quando la materia prima è fornita direttamente da produttori agricoli, per una quota superiore al 50% della quantità totale annua acquistata dall'impresa beneficiaria;
- sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutato sulla base di indici di bilancio;
- il punteggio di merito del progetto deve risultare superiore alla soglia minima.

- Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla trasformazione non è compreso nell'allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA) in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

Qualora il progetto preveda impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi saranno finanziati esclusivamente come parte integrante dell'investimento in un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti agricoli per soddisfare il fabbisogno energetico dell'impianto stesso e devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario non devono essere previste condizioni di ammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle fissate nel Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sia in caso di contributo in contro capitale, qualora si tratti di una operazione fuori del campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, che in caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, non sono ammissibili le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del Reg (UE) 702/14 .

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti

premieria:

- attività principale del richiedente: sarà assegnato un punteggio decrescente secondo il seguente ordine preferenziale:
 - lavorazione/trasformazione del prodotto dei soci (cooperative e società agricole);
 - attività di industria alimentare;
 - attività commerciale ;
- caratteristiche aziendali/territoriali: aziende aderenti a sistemi di qualità alimentare, certificazioni volontarie;
- caratteristiche del progetto:
 - miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda;
 - livello di coinvolgimento dei produttori agricoli: sarà assegnato un maggior punteggio ai progetti che prevedono l'utilizzo di materia prima fornita direttamente dai produttori superiore al 60% della quantità lavorata/trasformata;
 - introduzione di innovazioni di processo/di prodotto;
 - investimenti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente quali: il recupero fabbricati abbandonati in luogo di nuove costruzioni, il risparmio idrico, il risparmio energetico, l'adozione di procedure LCA-Valutazione del ciclo di vita del prodotto, standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044;
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento);
 - per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento).

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata agli intermediari finanziari selezionati del Fondo Europeo per gli Investimenti. La selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati. Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 50% della spesa ammissibile di progetto e comunque non può essere superiore a quanto previsto dalla presente scheda di misura e dalle regole in materia di controllo per gli aiuti di stato, ove applicabili.

Le aliquote possono essere maggiorate del 20% per interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati ad una fusione di organizzazioni dei produttori. Con riferimento all'articolo 17 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 3 l'aliquota cumulativa massima di sostegno (incluso investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione) non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.

Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (il prodotto risultante dalla

trasformazione non è compreso nell'allegato I del TFUE) a cui si applica il regime SA.49091 (2017/XA): le aliquote sono così stabilite:

- Medie imprese 35%
- Piccole e microimprese 45%

Per gli aiuti recati dal regime SA.49091 (2017/XA) si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014 e comunque non può essere superiore a quanto previsto dalla presente scheda di misura e dalle regole in materia di controllo per gli aiuti di stato, ove applicabili.

L'importo massimo di spesa ammissibile è definito in € 4.000.000,00 per progetto e per soggetto beneficiario nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

Alla determinazione del predetto importo possono concorrere:

- gli investimenti per la costruzione di nuovi stabilimenti nel tetto massimo di € 2.000.000,00;
- gli investimenti per il miglioramento o l'ampliamento di edifici esistenti nel tetto massimo di € 1.000.000,00;
- gli investimenti per l'acquisto di macchine, impianti e attrezzature nel tetto massimo di € 2.000.000,00;
- gli investimenti per l'acquisto di beni immateriali e spese generali nel tetto massimo di € 400.000,00.

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile è calcolato nel rispetto dei tetti massimi di spesa sopra richiamati.

Nel caso di supporto attraverso lo strumento finanziario, il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e il FEI e il conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili. Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivanti dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato I del TFUE in prodotti dell'allegato I del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime de minimis, per la trasformazione dei prodotti dell'allegato I del TFUE in prodotti fuori l'allegato I del TFUE e la loro commercializzazione

È facoltà delle imprese richiedenti presentare più progetti, fino alla concorrenza dei tetti massimi indicati.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R1 Procedure di gara per i beneficiari privati:
 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
 - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;
- R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato;
 - La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;
- R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
- R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;
- R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori;
- R G Presenza di condizioni create artificialmente per beneficiare dell'aiuto.

8.2.4.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezziari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

M G Saranno definite opportune modalità di controllo per impedire che beneficiari ottengano aiuti il cui vantaggio non è conforme agli obiettivi della misura.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificati nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia ed inoltre:

- non devono utilizzare biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
- non devono utilizzare biomassa classificabile come rifiuto;
- non devono comportare occupazione di suolo agricolo.

L'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo (autoconsumo, vendita, cessione a titolo gratuito) pari al 50%.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

non rilevante.

8.2.4.3.6. 4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Dalle analisi di contesto e SWOT (W35) emerge che in Campania la dotazione infrastrutturale è distribuita disomogeneamente sul territorio ed, in particolare, nelle aree rurali il livello del reticolo viario minore, a servizio delle aziende agricole e forestali, versa in condizioni insoddisfacenti a causa di fattori orografici ed ambientali critici. Per la rete viaria minore va inoltre evidenziato che la viabilità forestale presenta una densità molto bassa: da indagini e rilevamenti realizzati negli ultimi anni essa si caratterizza per una forte disomogeneità, con una densità viaria media stimata in meno di 7 m lineari/ha di strade forestali e 15 m lineari/ha di piste forestali (MiPAAF, Piano nazionale di filiera Foresta legno 2012).

La tipologia di intervento risponde direttamente ai Fabbisogni F08 Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali ed F22 Favorire la gestione forestale attiva in un'ottica di filiera e si inserisce nella Focus Area 2a

La Tipologia di intervento in maniera indiretta contribuisce agli obiettivi delle Focus Area: 6a

Infatti la competitività delle imprese risulta in stretta connessione con la dotazione infrastrutturale del territorio per cui il miglioramento ne costituisce elemento portante del Programma. In coerenza con la strategia, quindi, questa tipologia di intervento è tesa a ridurre lo svantaggio competitivo per le aziende che operano nell'ambito delle filiere agricole e forestali attraverso la sistemazione e, più in generale, la rifunzionalizzazione del reticolo viario minore (strade vicinali e forestali), il miglioramento dei collegamenti tra le infrastrutture minori e la viabilità pubblica primaria, la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi lavorativi nonché di quelli per il trasporto dei prodotti.

Gli interventi previsti sono attuati mantenendo limitato l'impatto sull'ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento.

Gli investimenti materiali che si attiveranno riguardano

in ambito agricolo:

- rifacimento e miglioramento di viabilità pubblica mediante il miglioramento del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo idrogeologico;
- installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze.

in ambito forestale:

- viabilità sovraziendale per favorire l'accesso alle aree boscate e di collegamento con la viabilità pubblica primaria;
- realizzazione di spazi all'aperto da adibire a vari usi quali deposito e cantieristica, imposti, piazzole

- di stoccaggio, piattaforme;
- installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci ed operatori (ad. Esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze.

Definizioni

Viabilità sovraziendale forestale: strada la cui titolarità del sedime è pubblica, gravata da uso pubblico per cui il transito è aperto a tutti. Questo tipo di viabilità presenta caratteristiche costruttive semplificate (ad es. assenza di massicciata stradale) e trattandosi di strutture permanenti devono essere dotate di tutte quelle opere accessorie per garantire le condizioni di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi.

Viabilità pubblica: strada facente parte di un territorio comunale o sovra comunale tale da consentire il collegamento funzionale con altre strade comunali e strade vicinali. Questa tipologia di infrastruttura è soggetta alle norme del Codice della Strada.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 702/14 art.40 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);
- Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla *Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*;
- Regolamento n.702 del 25 giugno 2014 che dichiara tale categoria di aiuti nel settore forestale compatibile con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. *Nuovo codice della strada*;
- D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;
- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale*;
- D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;
- L..R.7 maggio 1996 n. 11 e s.m.i. *Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari di investimenti in *ambito agricolo*: Comuni

Soggetti beneficiari di investimenti in *ambito forestale*: proprietari, possessori o titolari della gestione di superfici forestali sia pubblici che privati questi ultimi in associazione tra loro (non singoli beneficiari privati) per infrastrutture al servizio di una moltitudine di soggetti (non solo di quelli beneficiari) finalizzate ad un utilizzo pubblico.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 , sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- lavori di realizzazione, ripristino, ristrutturazione e messa in sicurezza del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo idrogeologico;
- installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze;
- oneri per la sicurezza e per la manodopera strettamente necessari alla realizzazione dell'investimento;
- acquisto di impianti e attrezzature;
- espropriazioni (per gli Enti pubblici) nella misura massima del 10% del totale dell'investimento;
- spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di eleggibilità per soggetti in ambito agricolo e forestale sono le seguenti:

Enti pubblici:

- non aver già presentato una Domanda di sostegno a valere sul medesimo Bando/sulla medesima tipologia di intervento;
- essere dotato di strumento urbanistico vigente quale P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentina Amalfitana) oppure P.U.C.(Piano Urbanistico Comunale) vigente o anche solo adottato 'ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento n. 5/2011 in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'art 10 della L.R 16/04 "Norme sul Governo del Territorio";
- investimento ad uso collettivo e di proprietà pubblica;
- Piano di Assestamento per investimenti in ambito forestale (PAF);
- maggior numero di ettari serviti;

- progetto almeno di livello definitivo;
- progetto incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici;
- parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti.

Soggetti privati (ma per opere pubbliche) ammessi solo in ambito forestale:

- non aver già presentato una Domanda di sostegno a valere sul medesimo Bando/sulla medesima tipologia di intervento
- numero minimo di ettari serviti (non può essere solo quello dei beneficiari e non solo una azienda);
- progetto esecutivo;
- titolo di possesso;
- parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti;
- investimenti ad uso collettivo per viabilità sovraziendale.

Non sono ammessi:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'apertura di nuovi tracciati stradali;
- interventi "a macchia di leopardo" ossia insistenti su più tratti che non hanno continuità tra loro;
- piste temporanee;
- infrastrutture non carrabili destinate al solo uso pedonale (sentieri);

ed inoltre in caso di sistemi mobili :

- strutture su pendenza inferiore al 25%
- strutture se collocate parallelamente o comunque in adiacenza a tracciato stradale esistente e percorribile

Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:

destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del reg (UE) n. 702/2014.

Inoltre il destinatario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto.

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

Gli interventi previsti da questa tipologia di intervento sono demarcati rispetto agli investimenti di cui alla misura 7.2.1. (art 20 del Reg UE 1305/2013) in quanto la stessa è tesa a migliorare l'accesso ad aziende agricole e forestali e non si configura, in termini di obiettivi, a servizio della popolazione rurale.

Gli interventi inoltre risultano differenziati anche rispetto a quelli previsti nella 4.1.1 che prevede investimenti ad uso aziendale.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- localizzazione dell'investimento in macroarea a maggiore competitività in funzione del tipo di investimento; priorità macroarea B; per le monorotaie priorità ai Comuni ricadenti nelle seguenti aree: Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina ed isole;
- maggior SAU/superficie forestale servita;
- investimento ricadente in aree di produzione di qualità DOP e IGP se in ambito agricolo;
- grado di svantaggio (zona montana o con vincoli naturali o altri vincoli specifici);
- maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito della sottomisura 4.1 (se in ambito agricolo) o della misura 8.6 (se in ambito forestale);
- caratteristiche tecniche ed economiche del progetto: dettaglio degli elaborati progettuali e maggior lunghezza realizzata;
- collegamento con assi viari di categoria superiore tipo strade provinciali e/o statali;
- utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie innovative a basso impatto ambientale;
- presenza di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione;
- pendenza in caso di monorotaia;
- livello progettuale (progetto esecutivo).

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati, procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati; trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezziari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale tipologia di intervento, prevede tra beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori

8.2.4.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezziari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezziari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non

confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.



8.2.4.3.7. 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento opera nel rispetto della Direttiva Quadro delle Acque e del relativo Piano di Gestione delle Acque del Bacino Idrografico e fa riferimento direttamente alla Focus area 5a "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura". In maniera indiretta la tipologia concorre anche alle Focus Aree 4b e 2a e risponde al fabbisogno F16.

Come emerge nell'analisi di contesto nella sezione dedicata alle infrastrutture irrigue, è necessario intervenire per:

- aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica ad uso irriguo per volumi superiori a 40.000 mc ed inferiori a 250.000 mc;
- sostituire e/o ammodernare le reti irrigue vetuste solo se collegate ai bacini di capacità superiore a 40.000 mc. ed inferiore a 250.000 mc;
- trasformare le reti a pelo libero in reti tubate in pressione solo se collegate a bacini di capacità superiore a 40.000 mc. ed inferiore a 250.000 mc..

La strategia regionale, in coerenza con le direttive europee in materia di Acque, intende ridurre le principali pressioni sullo stato quali-quantitativo della risorsa idrica, sia attraverso iniziative finalizzate al risparmio idrico che attraverso l'accumulo di acque derivanti da fluenze superficiali, immagazzinate durante i periodi di maggiore disponibilità della risorsa, distribuita successivamente attraverso reti collettive nei periodi di scarsità della stessa.

La tipologia di intervento, oltre ad essere in linea con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, è coerente con l'Accordo di Partenariato in quanto finanzia investimenti infrastrutturali collettivi di adduzione/distribuzione e bacini di capacità superiore a 40.000 mc. ed inferiore a 250.000 metri cubi che sono esclusi dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 (PSRN), nella logica di una evidente demarcazione degli interventi finalizzata ad una chiara complementarietà di azione.

Inoltre le azioni previste rispondono agli obiettivi indicati nel Piano di Gestione delle Acque (D.P.C.M. del 10.04.2013) ed in particolare concorrono a:

- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee;
- contribuire a garantire l'equilibrio tra estrazioni e rinnovo;
- gestire in modo razionale la risorsa idrica.

Si prevede di finanziare, pertanto, interventi che mirano a:

- accumulare la risorsa idrica garantendo agli operatori agricoli disponibilità e volumi costanti nei periodi di scarsità della stessa attraverso la realizzazione, l'ampliamento e/o l'ammodernamento di invasi/bacini, esclusivamente ad uso irriguo, di capacità superiore a 40.000 mc. ed inferiore a 250.000 m.c, derivanti da fluenze superficiali di acqua piovana, compresa la realizzazione o

l'ammodernamento di opere di presa e adduzione per il trasporto dell'acqua all'invaso nonché la realizzazione o ammodernamento delle reti di collettamento dell'acqua fino al primo nodo utile dell'impianto irriguo esistente;

- ridurre i consumi e gli sprechi di acqua intervenendo sulle reti di distribuzione collettive vetuste e trasformando quelle a pelo libero in reti di distribuzione, sempre collettive, tubate in pressione, per offrire la possibilità agli agricoltori di utilizzare sistemi di irrigazione più evoluti incentrati sul risparmio e mirati alla coltura praticata, con conseguenti abbattimenti dei costi aziendali legati all'irrigazione;
- ridurre le perdite di acqua derivanti da reti di distribuzione ammalorate o con scorrimento a pelo libero, riducendo anche i rischi di prelievi abusivi ed indiscriminati della risorsa;
- ridurre i prelievi da falda, intervenendo in aree dove l'irrigazione è già praticata a livello aziendale con il completamento di impianti di distribuzione collettivi strettamente connessi all'invaso oggetto di intervento;
- ridurre i consumi energetici dovuti al sollevamento dell'acqua, sfruttando le pressioni naturali offerte dal posizionamento dell'invaso dovute alla differenza di quota dello stesso rispetto all'impianto irriguo;
- dotare tutti i punti di distribuzione di acqua dell'impianto irriguo di misuratori dei volumi prelevati;
- dotare le opere realizzate e/o ammodernate di sistemi di telecontrollo e misurazione delle portate.

Gli interventi previsti sono attuati mantenendo limitato l'impatto sull'ambiente ed il paesaggio, nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45 (1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Reg.(UE) n.1303/13 art. 65;
- Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
- Direttiva Quadro delle Acque 2000/60/CE;
- D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- D.lgs 152/06 "Norme in materia di ambiente";
- Piano di Gestione Acque - D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013. Prima revisione del Piano di Gestione notificata alla UE il 24/03/2016 e approvata il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;
- DGR 50/13 - Piano Irriguo Regionale;

-
- D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come modificato dal D.lgs 50/16;
- L.R.7 maggio 1996 n. 11 ed s.m.i. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- L.R. 25 febbraio 2003 n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale”;
- Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione.

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari:

- Consorzi di Bonifica e irrigazione;
- Consorzi Irrigui di Miglioramento fondiario;
- Consorzi Irrigui.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito al paragrafo 2 dell’art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti relativi:

1. ai lavori di costruzione, sistemazione e posa in opera incluse opere di ingegneria naturalistica;
2. alle opere accessorie (recinzioni, cancelli, ecc.);
3. agli oneri per la sicurezza e per la manodopera;
4. all'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature strettamente connessi agli investimenti di cui sopra;
5. all'acquisto e/o sviluppo di software per la gestione degli impianti;
6. alla fornitura e posa in opera di sistemi sensoristici, limitatamente ai bacini di accumulo di capacità superiore a 150.000 ed inferiore a 250.000 mc, per monitorare in maniera costante gli elementi formanti la struttura dell’invaso ed evidenziarne momenti di criticità;
- 7.spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Esclusivamente per i consorzi di Bonifica e Irrigazione e per i consorzi irrigui di miglioramento fondiario, sono ammessi i costi per espropriazioni nella misura massima del 10% del totale dei lavori.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Condizioni di ammissibilità:

per i Consorzi di bonifica e Irrigazione e per i consorzi irrigui di miglioramento fondiario: l'area di intervento deve ricadere nel perimetro del comprensorio consortile e/o di bonifica;

per i Consorzi irrigui: l'area di intervento deve essere posseduta a titolo di proprietà.

In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 46 del Regolamento UE n. 1305/2013 ed in particolare:

- il misuratore dei consumi di acqua relativo all'investimento dovrà essere installato o previsto da progetto;
- se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi legati alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua, a livello dell'investimento, pari almeno al 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento stesso. A tal proposito il progetto deve essere supportato dai dati delle misurazioni dei consumi idrici riferiti almeno all'annata agraria precedente la richiesta di finanziamento.
- se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un corpo superficiale è ammissibile solo se:
 1. lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;
 2. un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua;
- in tutti i casi in cui l'investimento consista anche nella trasformazione, ammodernamento, completamento e miglioramento di un impianto di distribuzione irrigua esistente, esso, in base ad una valutazione ex ante, deve offrire un risparmio idrico potenziale superiore al 10%.

Inoltre:

- progetto almeno di livello definitivo;
- progetto incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell'Ente, se pubblico;
- parere favorevole di Valutazione di Impatto ambientale o Valutazione di Incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti;
- capacità di accumulo superiore a 40.000 mc ed inferiore a 250.000 mc;

- opere di presa e di adduzione fino all'invaso con distanza non superiore a 3.000 metri di sviluppo lineare della condotta da realizzare;
- sviluppo lineare della rete per il collettamento dell'acqua (dall'invaso all'impianto di irrigazione esistente) non superiore a 3.000 metri;
- coerenza con il Piano di Gestione Acque (DQA 2000/60/CE) ed alluvioni (2007/60/CE);
- garanzia del Minimo Deflusso Vitale (MDV) del corso d'acqua interessato.

Non saranno ammessi investimenti relativi ad invasi/bacini nonché a reti di distribuzione:

- ad uso plurimo (civile);
- la cui risorsa idrica proviene dalla falda;
- la cui capacità di accumulo è inferiore o uguale a 40.000 mc o superiore/uguali a 250.000 metri cubi;
- per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
- collegati ad invasi/bacini di capacità inferiore o uguale a 40.000 mc o superiore/uguale a 250.000 metri cubi;
- in aree dove l'irrigazione non è praticata a livello aziendale.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- maggiore altezza sul livello del mare;
- maggiore SAU interessata dall'intervento;
- livello progettuale (progetto esecutivo);
- maggiore capacità dell'invaso (per invasi di capacità superiore a 100.000 ed inferiore a 250.000 mc);
- utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie a minore impatto ambientale;
- maggiore numero di aziende servite dall'impianto irriguo realizzato o esistente collegato;
- partecipazione delle aziende servite a specifici programmi per il contenimento dei consumi idrici mediante consiglio irriguo;
- minore lunghezza del collettamento fino al primo nodo utile dell'impianto irriguo esistente;

- minore distanza dell'opera di presa dall'invaso realizzato con l'intervento;
- rapporto costo dei lavori/numero di aziende agricole servite;
- investimento ricadente in aree di produzione di qualità con marchi DOP e IGP;
- maggior numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito delle tipologie 4.1.1 e 4.1.4.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% dell'investimento della spesa ammissibile

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Audit svolti dalla CCE e dalla CE su tipologie di misure simili sia relativamente alla Programmazione 2007-2013 che a quella 2000-2006 hanno evidenziato quale rischio principale quello collegato alla corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, prevedendo tale operazione tra beneficiari soggetti privati e altri soggetti pubblici;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

RM.3 Assicurare modalità di verifica e di controllo adeguate per evitare che errate valutazioni dei consumi

ex-ante possano incidere sulla determinazione del risparmio idrico effettivo.

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M4 Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di di intervento pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

MM.3 La determinazione del "risparmio idrico effettivo" conseguito con la realizzazione degli investimenti, dovrà riferirsi a consumi opportunamente documentati. Per gli investimenti per i quali è richiesto il conseguimento di soglie prefissate di "risparmio idrico potenziale" saranno predisposti controlli specifici per accertare che le tipologie, le caratteristiche ed i consumi degli impianti realizzati siano coerenti con quelli degli impianti presi a riferimento nel progetto finanziato.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM

“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Attesi i piani e programmi vigenti per la mitigazione e la gestione del rischio idraulico (di cui al la direttiva 2007/60/CE e Dlgs 49/10 - Piano di gestione rischio alluvioni dei distretti idrografici) le nuove opere di sbarramento dovranno essere in linea con i contenuti dei succitati piani e, in fase progettuale, ricevere i pareri di conformità dagli Enti preposti

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per la presente tipologia.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente per la presente tipologia.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.4.3.8. 4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro ambientali o il ripristino di zone umide bonificate in un recente passato, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di alcune specie di fauna selvatica. Questo fenomeno ha arricchito la biodiversità del territorio regionale con specie di mammiferi quali ungulati selvatici, lupi, cinghiali, istrici, mustelidi e/o di avifauna che tuttavia impattano sull'attività agricola dei singoli territori. È pertanto indispensabile agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo in atto una tipologia di intervento specifica che permetta di fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o rinaturalizzati con le attività produttive che si sviluppano in queste aree.

Gli interventi sovvenzionabili, indirizzati principalmente ai danni da lupo e da cinghiale, si identificano nella creazione di:

- 1) protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali, con o senza protezione elettrica a bassa intensità;
- 2) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico.

I beneficiari devono garantire la posa in opera, nonché la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

Il tipo di intervento svolge un'azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde al fabbisogno F13 e si colloca nell'ambito della Priorità 4 *"Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura"* FA 4a *"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"*.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

- Agricoltori singoli ed associati;
- Comuni, Unione di Comuni, Parchi Nazionali e regionali

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

1. protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali con o senza protezione elettrica a bassa intensità; recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico;
2. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

La tipologia di intervento è applicabile alle superfici agricole della Regione Campania sulle quali sono stati segnalati danni da lupo e/o da cinghiale da parte degli Enti territorialmente competenti.

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia d'intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

1. caratteristiche del richiedente (agricoltori associati; Unione di comuni);
2. caratteristiche aziendali/territoriali: superficie aziendale (classi di ampiezza per le classi di maggiore ampiezza); superficie dell'Ente: superficie territoriale (classi di ampiezza: per le classi di maggiore ampiezza); adesione a sistemi di qualità (Sistemi di gestione ambientale - norma ISO 14001; Regolamento EMAS o altri riconosciuti); adesione a marchi collettivi (DOP, IGP - solo per le

- produzioni vegetali); aree svantaggiate;
3. localizzazione delle aziende agricole: 1) ricadenti in zone della Rete Natura 2000; 2) ricadenti in Parchi Nazionali; 3) ricadenti in Parchi regionali, interregionali, Riserve Naturali regionali e statali;
 4. costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata (costo ad ha \leq € 3,00 ; costo ad ha $>$ € 3.00 e \leq € 5.00; costo ad ha $>$ € 5.00).

I criteri di selezione definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione sono basati su un sistema di punteggio e l'accesso al sostegno è riservato ai progetti di investimento che raggiungono un punteggio minimo al di sotto di quale le domande sono escluse dalla selezione.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto, per un importo massimo di € 150.000,00. L'importo massimo è elevato a euro 300.000,00 nel caso in cui il beneficiario è rappresentato da agricoltori associati o Comuni o Unione di Comuni o Parchi Nazionali e regionali

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile viene calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo;

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. Il rischio è collegato alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento

amministrativo;

R9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

M1 I beneficiari privati sono tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i beneficiari sono informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M2 La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e/o sulla base di prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida;

M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità;

M7 I criteri di selezione oggettivi e trasparenti sono definiti nelle disposizioni attuative della tipologia di intervento, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo;

M9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità

e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che effettua i controlli.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in quanto l'aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17, punto d, del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento del reddito del beneficiario, ma bensì di assicurare esternalità positive di particolare valenza naturalistica ed ambientale.

Definizione di investimenti collettivi

Si definisce investimento collettivo l'investimento realizzato e utilizzato da due o più agricoltori (persone fisiche o giuridiche) beneficiari in forma associata.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti della Rete Natura 2000, definiti ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono stati individuati dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 23 del 19/01/2077. Si segnala la Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione del 3 dicembre che adotta l'ottavo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per questa tipologia di intervento.

8.2.4.3.9. 4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

Per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'attività agroalimentare della Campania è necessario agire a livello di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio in un'ottica agro-climatico-ambientale, perseguendo il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della biodiversità. Va anche evidenziato che un ambiente dotato di uno scarso grado di diversità biologica, cioè ecologicamente meno diversificato e quindi disorganizzato, reagisce meno attivamente alle repentine variazioni atmosferiche e climatiche.

Conseguentemente occorre prevedere una specifica tipologia di intervento finalizzata al sostegno, al ripristino e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse dell'Unione, nonché di specifici elementi del paesaggio agrario, attraverso la realizzazione di interventi di creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di specifici elementi del paesaggio in aree degradate e/o coltivate. A questo scopo la tipologia di intervento si rivolge in particolare, in termini di pubblica utilità, alle zone appartenenti alla Rete regionale Natura 2000 o ad altre zone di grande pregio naturale definite dal Programma.

Gli interventi sovvenzionabili si identificano nel ripristino e/o creazione e/o ampliamento di:

- a) terrazzamenti e ciglionamenti;
- b) fasce tampone;
- c) siepi, filari, boschetti.

Per quanto attiene all'intervento a) esso prevede esclusivamente il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti (inteso come: un sistema di gestione ed organizzazione del territorio attraverso la creazione di muri di contenimento, la captazione e la canalizzazione delle acque, la creazione di terreno fertile di coltivazione, il lavoro di intaglio e di costruzione delle scale e la manutenzione dei sentieri), con gli obiettivi di contribuire alla tutela del territorio, delle coltivazioni tradizionali e alla salvaguardia di specifiche componenti ad alto valore paesaggistico della Campania.

Per quanto attiene all'intervento b) ovvero il ripristino e/o creazione e/o l'ampliamento di fasce tampone vegetate (intese come: formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva frapposte fra le coltivazioni ed i corsi d'acqua), si propone prioritariamente il conseguimento dell'obiettivo di tutela delle acque dai nutrienti azotati, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle acque. Poste principalmente, ma non solo, lungo il reticolo idrografico minore, le fasce tampone hanno la possibilità di intercettare i deflussi superficiali e sub-superficiali dell'acqua direzionati dalla fonte di inquinamento verso il corpo idrico accettore, agendo efficacemente da filtro nei confronti degli inquinanti veicolati dalle acque con un'efficacia di rimozione di azoto variabile dal 50 al 100%. Non riguardano, in ogni caso, fasce tampone obbligatorie ai sensi della condizionalità (in particolare BCAA1 "Introduzione di

fasce tampone lungo i corsi d'acqua", in quanto vanno oltre l'impegno b) "Costituzione/non eliminazione della fascia inerbita" - DM n. 180 del 23.01.15 e DGR 336/2015 di recepimento): gli interventi b) infatti dovranno essere realizzati a partire dalla fascia tampone di cui all'obbligo BCAA1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" impegno b), cioè a partire da 5 metri, ridotti a metri 3 in funzione dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico superficiale interessato.

Per quanto attiene all'intervento c) ovvero il ripristino e/o la creazione e/o l'ampliamento di siepi, filari e boschetti, le operazioni aumentano la complessità dell'ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio rurale, potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna selvatica. Svolgono quindi un'importante azione di salvaguardia della biodiversità sia vegetale che animale.

I dettagli operativi e tecnici che riguardano la tipologia progettuale di intervento e le caratteristiche che le infrastrutture verdi devono presentare sono precisati in sede di attuazione dei bandi, che prevederanno, altresì, specifiche linee guida sulle tipologie di specie erbacee, arbustive ed arboree utilizzabili negli interventi in questione.

Le specie da utilizzare per le fasce tampone devono essere:

per lo Strato Arboreo entro i primi 15 metri dal corso del fiume:

Alnus glutinosa, *Salix alba*, *Salix caprea*, *Salix fragilis*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Fraxinus oxycarpa*;
Nelle file esterne, oltre alle precedenti: *Quercus robur*, *Prunus avium*, *Prunus spinosa*, *Acer campestre*, *Ulmus minor*.

per lo strato Arbustivo:

Salix purpurea, *Salix eleagnos*, *Salix trianda*, *Salix viminalis*, *Salix appennina*, *Salix cinerea*, *Corylus avellana*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Sambucus nigra*, *Ligustrum vulgare*, *Euonymus europaeus*, *Viburnum opalus*.

Per le siepi i filari e i boschetti, non essendo necessariamente decorrenti lungo un corso d'acqua, le specie da utilizzare devono essere quelle caratteristiche della fascia fitoclimatica di impianto che sono dettagliate in sede di attuazione dei bandi:

- Fascia mediterranea o Orizzonte mediterraneo: dal litorale ai primi sistemi collinari;
- Fascia sannitica o Orizzonte submediterraneo: dai 500 ai 1.000 metri di quota circa;
- Fascia atlantica e Fascia subatlantica: dai 1.000 ai 1.800 metri circa;
- Vegetazione climax potenziale del bosco di faggio;
- Fascia mediterraneo alto-montana o Piano culminale, oltre i 1800 metri.

Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche su descritte si può ricorrere anche ad altre specie significative nella flora regionale, di seguito elencate:

Latifoglie:

Acer campestre, *Acer lobelii*, *Acer monspessulanum*, *Acer opalus sub obtusatum*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus glutinosa*, *Betula pendula*, *Celtis australis*, *Cercis siliquastrum*, *Corylus avellanae*, *Fraxinus excelsior*,

Fraxinus oxyfilla, Genista spp., juniperus spp., Ostrya carpinifolia, Prunus avium, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Pyrus pyraister, Quercus robur, Quercus frainetto, Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Tamerix gallica, Tilia cordata, Tilia europea, Tilia platiiphyllus, Ulmus spp. Nella fascia fitoclimatica tipica della macchia mediterranea: Erica scoparia, Ceratonia siliqua.

Conifere:

possono essere utilizzate, esclusivamente nella stazione climatica propria di ogni specie, qualora dagli elaborati tecnici si evinca l'indispensabilità del loro uso. Esse possono essere: Pinus halepensis, Pinus marittima, Pinus domestica, Cupressus sempervirens, Taxus baccata.

Tutti gli investimenti non costituiscono obblighi legali (ne per quanto obblighi di condizionalità) come previsti dal vigente Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania e vanno oltre questi obblighi.

Per quanto attiene agli interventi b) e c) essi possono contribuire alla creazione di aree EFA nell'azienda come previsto all'articolo 17(1) lettera d) del reg. UE 1305/2017. In tali casi le aree interessate dall'investimento non sono ammissibili ai pagamenti compensativi di cui alla misura 10 se, secondo le disposizioni di cui all'articolo 46(1) del reg. UE 1307/2013, esse rientrano nell'obbligo del greening.

In particolare questa tipologia d'intervento risponde ai seguenti fabbisogni: F13, F16 e F18.

La tipologia di intervento risponde alla priorità dell'unione 4 *"Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alla silvicoltura"* Focus Area 4a *"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"*. La tipologia d'intervento contribuisce indirettamente alla FA 4c.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Decisione della Commissione Europea PM: cp D(2011) 934812 del 09/08/2011 - approvazione della delimitazione delle Zone ad alto valore naturalistico della Campania;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

1. Agricoltori singoli ed associati;
2. Proprietari e gestori del territorio;
3. Province e Comuni della regione;
4. Parchi Nazionali e regionali;
5. Consorzi di Bonifica;
6. Autorità di Bacino regionali e interregionali.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

1. investimenti materiali per la realizzazione delle azione a), b), e c) riportate nella descrizione della tipologia d'intervento;
2. spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.
3. per gli Enti pubblici e per la sola azione a) terrazzamenti e ciglionamenti, sono ammessi i costi per espropriazioni nella misura massima del 10% del totale della spesa ammessa dell'intero investimento.

I costi ammissibili non coprono eventuali costi derivanti dagli obblighi di cui al vigente Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania.

Le azioni di manutenzione non sono ammesse a contributo in quanto sono finanziate dalla Misura 10.1.3.1.

Le tipologie di terrazzamenti e ciglionamenti previste per l'intervento a) sono descritte nei bandi di attuazione insieme alle opere funzionalmente ad esse collegate quali la regimazione delle acque e il sistema dei sentieri. Questi ultimi sono gradini in pietra costituendosi come scale di raccordo tra i terrazzi e/o i ciglioni e finanziabili solo come loro completamento. Le opere di regimazione delle acque sono canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, finanziabili solo a completamento delle opere di terrazzamento e ciglionamento, in terra presidiate, in terra non presidiate, in pietrame.

Per quanto attiene gli interventi b) e c) sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali rientranti nelle seguenti tipologie:

- movimenti terra e operazioni di modellazione del terreno;
- realizzazione di manufatti idraulici di collegamento e interventi di sistemazione spondale;
- dissodatura della superficie;
- preparazione del terreno (ripuntature, letamazione, fresatura);
- eliminazione di manufatti;
- acquisto e messa a dimora di piante.

Eventuali interventi di ingegneria naturalistica sono ammessi per un importo non superiore al 10%.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi sono applicabili ai terreni agricoli della Regione Campania.

Nel caso di beneficiari pubblici possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici di proprietà pubblica appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, ecc. e aree di proprietà o in gestione ai Consorzi di bonifica.

Sono escluse le superfici agricole che necessitano di ripristino in conseguenza di attività illecite.

Nel caso dell'intervento b) (fasce tampone) gli interventi devono avere una larghezza massima di 5 metri lineari e una lunghezza minima di 100 metri. Inoltre dovranno essere realizzati a partire dalla fascia tampone di cui all'obbligo della condizionalità BCAA1 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" impegno b) cioè a partire da 5 metri ridotti a metri 3 in funzione dello stato ecologico e dello stato chimico del corpo idrico superficiale interessato. Tutti gli interventi devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni).

Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

1. caratteristiche del richiedente (associazione di imprese; Associazione di Enti gestori Associazione di Enti gestori; partecipazione a progetti collettivi);
2. caratteristiche aziendali/territoriali (superficie aziendale (classi di ampiezza per le classi di maggiore ampiezza); superficie dell'Ente gestore: superficie territoriale (classi di ampiezza: per le classi di maggiore ampiezza); adesione a sistemi di qualità (Sistemi di gestione ambientale - norma ISO 14001; Regolamento EMAS o altri riconosciuti); adesione a marchi collettivi (DOP, IGP- solo per le produzioni vegetali); aree svantaggiate);
3. costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata (costo ad ha $< \leq$ € 5.000; costo ad ha $>$ € 5.000 e \leq € 50.000 € 25.000; costo ad ha $>$ euro 25.000 € 50.000; costo ad ha $>$ € 50.000);
4. localizzazione dell'intervento:
 - a. siti della Rete Natura 2000;
 - b. zone di grande pregio naturale definite dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

c. Parchi regionali e Riserve naturali regionali e statali;

d. zone vulnerabili a nitrati di origine agricola;

e. aree a pericolosità da frane elevata o molto elevata per le operazioni a) terrazzamenti e ciglionamenti.

I criteri di selezione definiti dall'AdG ed inseriti nei bandi di attuazione sono basati su un sistema di punteggio e l'accesso al sostegno è riservato ai progetti di investimento che raggiungono un punteggio minimo al di sotto di quale le domande sono escluse dalla selezione.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto.

Per tutti gli interventi l'importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 300.000,00 euro. L'importo massimo è elevato a euro 750.000,00 nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico o una associazione di imprese o di enti gestori.

E' facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 Procedure di gara per i beneficiari privati: procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato. La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità;

R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale